



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 27/05/2025

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI PER LE SINGOLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ENTE - REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR), ART.28, E DISCIPLINARE PER L'ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI, D.G.C. N.57/2025, ART.2, COMMA 6, LETT. A).

IL SINDACO

a. premesso che

- a.1. la normativa italiana dispone che per gli Enti Locali il «*Titolare del trattamento dei dati*» sia il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune, *“autorità pubblica che singolarmente o insieme ad altri determina finalità e mezzi del trattamento di dati personali”*;
- a.2. nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione ¹ vanno designati i “Responsabili del Trattamento dei Dati” che gestiscono le procedure e i processi che richiedono il trattamento dei dati per le necessità di funzionamento dell'Ente e di erogazione dei servizi che ad esso fanno capo;
- a.3. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGDPR/GDPR [General Data Protection Regulation]), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, art.28, paragrafo 1, dispone: *“Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”* ²;

¹ D.Lgs. n.267/2000, art.107; D.Lgs. n.165/2001, art.4

² GDPR 2016 – Articolo 28 Responsabile del trattamento (C81) **1.** Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. **2.** Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. **3.** I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32; d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III; f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. **4.** Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono

- a.4. il *“Disciplinare per l'adeguamento organizzativo per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati”*, art.2, comma 6, lett. a), approvato con deliberazione di Giunta comunale n.57/2025, dispone che il Titolare del Trattamento dei Dati provvede a designare i Responsabili del trattamento nelle persone dei Dirigenti delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. Per il trattamento di dati il Titolare può avvalersi anche di soggetti pubblici e privati;
- a.5. per evidenti ragioni il Segretario Generale per il suo *“Staff”* e i Direttori per le Unità Organizzative loro affidate possiedono *“garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento [GDPR 2016/679] e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”*;
- b. tenuto conto di
- b.1. T.U.EE.LL. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, art.50 in combinato disposto con gli art.54, 107, 109;
- b.2. Statuto comunale;

DECRETA

1. di inserire la premessa nel presente dispositivo perché ne faccia parte integrante;
2. di designare
 - 2.1. il Segretario Generale, Giulio RUTIGLIANO, *“Responsabile del Trattamento”* per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati nello «Staff del Segretario Generale»;
 - 2.2. la Direttrice del Settore PRIMO, Immacolata Elisabetta TODISCO, *“Responsabile del Trattamento”* per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati nel Settore di propria competenza;
 - 2.3. il Direttore del Settore SECONDO, Maurizio LACALAMITA, *“Responsabile del Trattamento”* per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati nel Settore di propria competenza;
 - 2.4. il Direttore del Settore TERZO, Mauro IACOVIELLO, *“Responsabile del Trattamento”* per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati nel Settore di propria competenza;
 - 2.5. il Direttore del Settore QUARTO, Sabino GERMINARIO, *“Responsabile del Trattamento”* per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati nel Settore di propria competenza;
 - 2.6. il Direttore del Settore QUINTO, Simone TESTA, *“Responsabile del Trattamento”* per le banche dati e gli ambiti di trattamento di dati personali realizzati nel Settore di propria competenza;
3. di dare atto che banche dati e ambiti di trattamento di dati personali realizzati nelle articolazioni di struttura sono meglio specificati nel registro delle attività di trattamento previsto dall'art.30 del Regolamento (UE) 2016/679;
4. di ricordare che i principali obblighi dei Responsabili del Trattamento oggi designati sono:
 - 4.1. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - 4.2. adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679;
 - 4.3. tenere conto della natura del trattamento, assistendo il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679;
 - 4.4. assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento
 - 4.5. disporre, su scelta del Titolare del Trattamento, la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali dopo

imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. **5.** L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo. **6.** Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43. **7.** La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2. **8.** Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63. **9.** Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico. **10.** Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e la cancellazione delle copie esistenti, salvo che la normativa comunitaria e nazionale preveda la conservazione dei dati;

- 4.6. mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
5. di fissare il termine di efficacia del presente provvedimento allo spirare del sesto mese da quello in cui si sono concluse le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale;
6. **comunicare, a cura dell'Ufficio SEGRETERIA GENERALE**, il presente atto a:
 - 6.1. Direttori di Settore;
 - 6.2. Segretario Generale;
 - 6.3. Presidente del Consiglio comunale;
 - 6.4. Assessori comunali;
 - 6.5. Organo di Revisione;
 - 6.6. Organo di Valutazione.
7. **di notificare a mezzo p.e.c., a cura dell'Ufficio SEGRETERIA GENERALE**, il presente atto a **D.P.O.**:
 - 7.1. **"Società In9 S.R.L."**, corrente in Località Serra Giardino Uff 2-3, 71024, Candela (FG), www.in9srl.it, pec in9srl@pec.it, p.e.o. info@in9srl.it;

Gli ulteriori e consequenziali adempimenti di pubblicità e trasparenza saranno effettuati a cura dell'Ufficio di SEGRETERIA GENERALE, di concerto con il D.P.O per la comunicazione al Garante Privacy.

in Canosa di Puglia, lì martedì.27.maggio.2025

il Sindaco
Dott. Vito MALCANGIO
